

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2020 - 2022
(Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)**

**Comune di Strambinello
Città Metropolitana di Torino**

SOMMARIO

NOTA TECNICA INTRODUTTIVA

INDIRIZZI ED OBIETTIVI STRATEGICI

- a) ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE**
- b) COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**
- c) POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA**
- d) ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE**
- e) PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED IL RELATIVO FINANZIAMENTO**
- f) RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA**

NOTA TECNICA INTRODUTTIVA

Dal 1° Gennaio 2016 sono entrati in vigore i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

Il Documento Unico di Programmazione (per brevità DUP) è la principale innovazione introdotta dalla riforma della contabilità degli Enti Locali, nell'ambito dell'operazione di armonizzazione dei sistemi contabili. Il principio applicato alla programmazione così lo definisce: "...è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario, le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione". Il principio conferisce al DUP una valenza molto forte nel tentativo di proiettare progressivamente il quadro programmatico degli Enti verso orizzonti temporali nel medio e lungo termine. Il DUP diversamente dalla vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, non è un allegato al bilancio, ma costituisce il presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio.

Il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Il decreto interministeriale 18 maggio 2018, nell'ottica di semplificazione per i Comuni più piccoli, ha modificato il principio contabile della programmazione al punto 8 introducendo al punto 8.4.1 il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti il cui testo si riporta di seguito:

“Ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.

Il DUP dovrà in ogni caso illustrare:

- a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;*
- b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;*
- c) la politica tributaria e tariffaria;*
- d) l'organizzazione dell'Ente e del suo personale;*
- e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;*
- f) il rispetto delle regole di finanza pubblica.*

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

Anche gli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica.”

A decorrere dalla programmazione 2019-2021 il Comune di Strambinello ha deciso di avvalersi di tale semplificazione amministrativa, integrando, laddove ritenuto opportuno, le informazioni richieste dal citato principio contabile con altre che, anche se non obbligatorie, sono ritenute rilevanti al fine di orientare l'azione amministrativa dell'Ente.

Il decreto interministeriale ha inoltre previsto che, fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:

a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016 e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007;

e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165;

g) altri documenti di programmazione.

Infine, nel DUP, devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore.

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

INDIRIZZI ED OBIETTIVI STRATEGICI

L'Amministrazione si è insediata a seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019 per cui la durata del mandato è quella relativa al quinquennio 2019-2024.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 14 giugno 2019 sono state approvate le linee programmatiche del mandato ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Tali linee si possono sviluppare nei seguenti indirizzi ed obiettivi strategici su cui si basa la programmazione nel periodo di mandato, che per alcuni servizi vengono portati avanti attraverso l'Unione di Comuni "Terre del Chiusella" istituita in data 11 novembre 2011.

OBIETTIVI STRATEGICI	DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO
Tutelare le esigenze sociali di anziani, famiglie, disabili SERVIZIO GESTITO TRAMITE UNIONE	L'obiettivo è quello di assistere i soggetti deboli, tra cui minori in difficoltà, anziani e disabili, mirando ad arginare le situazioni di disagio accentuate dalla crisi economica, anche tramite una fattiva sinergia con i servizi socio assistenziali e il volontariato sociale.
Giovani, sport e tempo libero	L'obiettivo è quello di promuovere aspetti, come lo sport, le politiche giovanili e il tempo libero che incidono sulla crescita e lo sviluppo dei cittadini. Realizzazione della “banda larga” per i cittadini.
Cultura e giovani come fattore di crescita del territorio SERVIZIO GESTITO TRAMITE UNIONE	L'obiettivo è quello di sviluppare un modello di crescita del territorio sfruttando le ricchezze culturali del Comune, ampliando l'offerta culturale e avendo un occhio di riguardo ai bambini e alla scuola. La scuola rappresenta l'elemento fondamentale della formazione e della crescita dei bambini e ragazzi, deve essere un luogo in cui si sta bene e si cresce con gli altri, si superano le differenze e le disuguaglianze e si diventa membri di una comunità.
Ambiente migliore	L'obiettivo si propone di promuovere la riduzione dei rifiuti perseguendo strategie che portino al traguardo di rifiuti zero e contrastare l'abbandono di rifiuti sul territorio. La sostenibilità ambientale si realizza attraverso interventi che riguardano ambienti diversi, dall'energia al verde pubblico. Poiché le scelte di oggi condizioneranno il futuro dei nostri figli, l'Amministrazione intende dare un significativo contributo nella direzione del risparmio energetico. Ripristinare e valorizzare il percorso per il sito fossilifero.
Favorire lo sviluppo delle attività commerciali locali in sinergia con i territori limitrofi	Il commercio rappresenta un servizio essenziale in una piccola comunità. In linea con la politica della Regione Piemonte, si ritiene importante favorire e garantire, un'offerta commerciale in un contesto rurale di scarsa consistenza demografica. E' importante mantenere la “polifunzionalità” dei servizi resi al consumatore offrendo in un unico punto di vendita un'ampia gamma di servizi in modo da facilitare l'approvvigionamento per tutte le fasce della popolazione in un'area scarsamente fornita anche nel territorio limitrofo.
Mobilità sostenibile	Compatibilmente alle limitate risorse a disposizione, l'obiettivo relativo alla mobilità sostenibile punta sulla cura del territorio attraverso la manutenzione della rete stradale e la realizzazione di interventi per garantire la sicurezza del territorio, specie nelle zone più critiche, che necessitano di interventi specifici. In particolare il Programma prevede di prendere in esame la viabilità dell'ex provinciale per la Valchiusella, l'accesso al cimitero, anche con il potenziamento dell'illuminazione pubblica. E' prevista poi la realizzazione di un sentiero di collegamento da Via della Chiesa a località Baraccone.

Recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente Pianificazione condivisa	Il centro del paese è un patrimonio che deve essere protetto e valorizzato e che deve essere vissuto e frequentato da tutti i cittadini. Di primaria importanza è l'attività di manutenzione delle strade ed aree pubbliche del paese per garantire la sicurezza alla viabilità urbana. Saranno ben accolte le proposte dei privati e, in particolare, valorizzare gli interventi di rilevanza pubblica.
Casa della salute SERVIZIO GESTITO IN UNIONE	Il Comune, attraverso l'Unione, ha attivato e intende proseguire a garantire un servizio infermieristico, con sottoscrizione di una Convenzione con l'ASL TO4 . Il Comune continua poi a mettere a disposizione, gratuitamente, i locali per garantire il servizio ambulatoriale dei medici di base dell'ASL TO4.
Pubblica Amministrazione efficace ed efficiente	In un periodo di risorse scarse, sia umane che finanziarie, diventa necessario gestire nel miglior modo possibile le risorse disponibili in modo da avere una struttura efficiente che sia in grado di svolgere nel miglior modo possibile le funzioni istituzionali che l'Amministrazione deve svolgere. L'obiettivo è di perseguire quanto previsto nel programma amministrativo in merito al progetto collaborazione con attuali Comuni dell'Unione ottenendo benefici, sia in termini di risparmi che di organizzazione di personale e distribuzione degli uffici e dei servizi.
Partecipazione dei cittadini alla governance	Questa Amministrazione vuole far sì che il cittadino diventi sempre di più il centro dell'intera azione politica. Quindi tutti i comportamenti degli amministratori e dei dipendenti dovranno essere finalizzati al soddisfacimento dei suoi bisogni e alla risoluzione dei suoi problemi. Per una completa e reale trasparenza si opera al fine di curare la comunicazione, da effettuarsi in maniera semplice, con più canali: sistemi telematici, pubbliche affissioni, pubblicazioni sui locali mezzi di informazione. Il comune deve essere una "casa di vetro" dove tutti possono vedere e sapere cosa accade al suo interno.
Sicurezza SERVIZIO GESTITO IN UNIONE	Il controllo del territorio si realizza in primo luogo attraverso la collaborazione con le istituzioni preposte dotandole di personale, mezzi e risorse. Sul territorio è stato realizzato un sistema di videosorveglianza che l'Unione intende implementare. Sempre attraverso l'Unione è stata attivata una convenzione per l'utilizzo di personale di polizia municipale.
Servizio idrico integrato	L'Amministrazione intende proseguire nel percorso per la legittimazione per mantenere l'attuale titolarità nella gestione del servizio idrico integrato, non avendo il Comune assunto la qualità di socio SMAT S.p.A. E' nel programma dell'Amministrazione procedere a interventi di manutenzione straordinaria delle vasche di accumulo e il monitoraggio della sorgente.

a) Organizzazione e modalità di Gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate

Servizi gestiti in forma diretta

Con le risorse umane e strumentali in dotazione l'Ente gestisce in forma diretta i servizi di seguito elencati:

- servizi di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo: servizi amministrativi, di segreteria, organi istituzionali, gestione economica, finanziaria, di programmazione e controllo di gestione, gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, gestione del personale;
- servizi di tenuta stato civile e di popolazione (demografici), in materia di servizi elettorali, statistica, leva, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- gestione dei servizi scolastici, turismo;
- servizio di gestione pianificazione e gestione urbanistica ed edilizia in ambito comunale: gestione patrimonio immobiliare, lavori pubblici e relativi appalti, tutela dell'ambiente e del suolo;
- servizio di gestione e controllo dell'edilizia privata.

Gli uffici si avvalgono di incarichi esterni per la gestione delle dotazioni strumentali informatiche e per la gestione di adempimenti fiscali e stipendiali e per adempimenti dell'ufficio tributi.

Servizi affidati a organismi partecipati

Il Comune di Strambinello ha affidato la gestione di alcuni servizi pubblici alle seguenti società partecipandone al capitale sociale:

1. Società Canavesana Servizi S.P.A. con una quota dello 0,22%;
2. Consorzio Canavesano Ambiente C.C.A. con una quota dello 0,14%;

Il Comune di Strambinello, oltre a far parte delle Società di cui sopra, partecipa all'Unione di Comuni "Terre del Chiusella" insieme ai Comuni di Colletterto Giacosa, Parella e Quagliuzzo. Poiché l'Unione di Comuni partecipa al Consorzio Servizi sociali IN.RE.TE ne consegue che il Comune di Strambinello, ha una partecipazione indiretta in tale Società.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono state oggetto del Piano *Piano operativo di razionalizzazione delle società* 2015 limitatamente alla società di cui al punto n. 1.

I due Consorzi, essendo forme associative di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, non sono invece stati oggetto del Piano e, di conseguenza, della relazione conclusiva.

Anche il successivo adempimento di cui alla revisione straordinaria delle partecipate, previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 175 del 2016, ha riguardato solo la Società Canavesana Servizi S.p.A di Ivrea che si occupa del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. In particolare il documento di ricognizione delle partecipazioni possedute, approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 20 del 25.09.2017, ha disposto il mantenimento dell'unica partecipazione direttamente detenuta dal

Comune di Strambinello e precisamente: Società Canavesana Servizi S.p.A. (S.C.S.).

Con deliberazione n. 33 del 28.12.2018 il Consiglio comunale ha

- approvato la relazione tecnica e il Piano di razionalizzazione 2018 delle società pubbliche,;
- approvato la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Strambinello detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100, non prevedendo un nuovo piano di razionalizzazione.

Con riferimento al Consorzio Canavesano Ambiente si specifica che le partecipazioni degli enti comunali a consorzi tra Comuni che non rivestono forma societaria, non sono oggetto di razionalizzazione.

SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e di igiene urbana nonché della gestione amministrativa di tali attività viene svolto, come detto, dalla S.C.S. S.p.A. – Società Canavesana Servizi S.p.A. – di proprietà del comune di Strambinello per una quota dello 0,22%, e di cui ne fanno parte 57 comuni soci. Per raggiungere questi obiettivi la Società ha investito molto in attrezzature-risorse umane-impianti.

Trattasi quindi di Società che svolge un servizio indispensabile al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente. Il Comune, di ridotte dimensioni demografiche, non sarebbe in grado di svolgere il servizio pubblico locale con gestione diretta o di dare un peso determinante nella scelta di altre forme associative alternative. L'amministrazione intende quindi mantenere la partecipazione societaria non ricorrendo le condizioni indicate per la dismissione.

Il servizio svolto dalla società è annoverabile tra le attività identificate al comma 2 lettera a) dell'articolo 4 del d.lgs. 175/2016 e la Società non rientra in nessuno dei casi prospettati dal comma 2 dell'articolo 20 del d.lgs. 175/2016.

Per quanto concerne la motivazione richiesta dall'articolo 5 comma 1 e 2 del d.lgs. 175/2016, si segnala che la società risulta essere partecipata al fine del godimento del servizio da essa resa, affidatole in regime di affidamento diretto in house dal CCA (Consorzio Canavesano Ambiente) soggetto oggi chiamato all'analisi assolvante ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'affidamento.

Il Comune di Strambinello non applica la TARI puntuale e quindi la gestione del tributo non viene gestita dalla S.C.S.; la tassa viene gestita dagli uffici comunali.

SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA

Il Comune di Strambinello fa parte di un Unione di Comuni denominata "Terre del Chiusella".

L'Unione di Comuni "Terre del Chiusella" è stata istituita, a tempo indeterminato, in data 11 novembre 2011, tra i Comuni di Colletterto Giacosa, Parella, Quagliuzzo e Strambinello, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267 del 2000.

All'Unione sono state trasferite da tutti i comuni partecipanti le seguenti funzioni:

- 1) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

- 2) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
 - 3) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle Province, organizzazione e gestione servizi scolastici;
 - 4) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - 5) catasto;
 - 6) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale – partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
 - 7) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - 8) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - 9) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avviamento e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- L'Unione opera in deroga al requisito aggregativo demografico, secondo le modalità previste nella Deliberazione della Giunta Regionale 9 marzo 2015, n. 8 – 1141.

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (UNIONE)

La politica socio-assistenziale, sociale e dell'integrazione socio-sanitaria del Comune di Strambinello viene gestita attraverso l'Unione di Comuni Terre del Chiusella, che aderisce al Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. di Ivrea.

Il Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. nasce il 1 aprile 2000 per decisione di 57 Comuni del Canavese, dopo 18 anni di gestione associata delle loro funzioni socio-assistenziali e socio-sanitarie, delegate all'U.S.S.L. 40 dal 1982-1994 (L.R. 20/82) e all'A.S.L. 9 di Ivrea dal 1995 al 2000 (L.R. 62/95).

I Comuni hanno scelto di costituire il Consorzio per esercitare la loro funzione di indirizzo nella materia sociale, per svolgere il ruolo di rappresentanza degli interessi dei cittadini, per garantire la rappresentatività dei Comuni grandi e piccoli.

Il Consorzio, quale soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, opera nel quadro della normativa primaria statale e di quella regionale di attuazione con criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (UNIONE)

Già dall'anno 2007, il servizio è stato gestito in forma associata, con una convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2007, con il Gruppo Intercomunale denominato "Medio Chiusella".

Attualmente è in vigore una Convenzione tra i Comuni di Pavone canavese, Loranze, l'Unione di Comuni della Comunità collinare "Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano" e l'Unione di Comuni "Terre del Chiusella" per il servizio associato di protezione civile "Medio Chiusella", ai sensi dell'art. 30 del T.U. n. 267/2000 e s.m.i., ritenendo che tale forma assicuri la migliore e più economica gestione del servizio.

SERVIZIO CANILE (UNIONE)

L'Unione di Comuni Terre del Chiusella, con deliberazione della Giunta Unione n. 27 del 29.11.2018, ha rinnovato, per il triennio 2019 - 2021 la convenzione con la Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Ivrea – delegazione di Caluso per il servizio di cattura e custodia dei cani vaganti. La convenzione è stata rinnovata valutando il rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA (UNIONE)

Come detto la competenza per la funzione istruzione pubblica e quindi per il servizio di scuola per l'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado resta in capo all'Unione "Terre del Chiusella".

Scuola dell'infanzia

L'Unione si occupa direttamente della gestione di una Scuola per l'Infanzia, che ha sede a Parella. Il Comune impegna e trasferisce alla stessa le quote di spesa richieste, che vengono rendicontate fra i quattro Comuni sulla base del numero degli abitanti e degli alunni frequentanti.

Scuola primaria

L'Unione aderisce alla gestione in forma associata del servizio scuola primaria, aderendo con Convenzione al servizio fornito dal Comune di Lornazè, per la scuola ivi operante. Il riparto delle spese fra i comuni aderenti, come per il servizio di scuola dell'infanzia, avviene con il criterio del numero degli abitanti e degli alunni frequentanti.

Scuola secondaria di primo grado

L'Unione gestisce il servizio di scuola secondaria di primo grado in forma associata, avendo approvato una Convenzione per la Scuola secondaria di I grado di Banchette, con il Comune di Banchette (capofila), il Comune di Samone e il Comune di Lornazè.

SERVIZIO INFERMIERISTICO (UNIONE)

Con deliberazione n. 30 del 29.11.2018, la Giunta Unione ha deliberato la prosecuzione di un progetto infermieristico, per il triennio 201-2021 con lo Studio infermieristico "T. Quarisa M. Voulaz e Associati – AIOOP – Associazione Infermieristica Ostetrica Professionale Piemontese".

Sempre per lo svolgimento di tale servizio la Giunta Unione, con deliberazione n. 13 del 26.04.2018 ha approvato una convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale TO4.

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE (UNIONE)

Sulla base di un Piano Accordo siglato con il comune di Ivrea, l'Unione ricorre in via eccezionale alla collaborazione di un operatore di Polizia Municipale per lo svolgimento di compiti istituzionali relativi all'attività di Polizia Locale.

Servizi affidati ad altri soggetti

Vengono gestiti con affidamento in appalto i seguenti servizi:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE – VERDE – ILLUMINAZIONE PUBBLICA

I lavori di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, di proprietà comunale e non, lungo le strade, vie e piazze comunali per n. 3 anni (2018/2019 – 2019/2020 e 2020/2021) sono stati affidati tramite il Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (Me.Pa.), a seguito di trattativa diretta. L'incarico è stato affidato a Enel Sole s.r.l., con sede in Viale Tor di Quinto n. 45/47, 00191 Roma, ditta accreditata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Il servizio di pulizia e manutenzione ordinaria delle strade comunali e aree verdi, pulizia e manutenzione ordinaria cimiteri viene affidato con incarico annuale.

Vengono gestiti avvalendosi di appalti servizi minori quali, pulizia locali immobili comunali, gestione dotazioni strumentali informatiche (attraverso il progetto informatico dell'Unione), elaborazione adempimenti fiscali e stipendiali, gestione entrate, non essendo reperibile all'interno della dotazione organica dell'Ente figure con la dovuta specializzazione.

b) Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

Superficie Kmq. 2,5

Risorse idriche: laghi n. - Torrenti n. 1

Strade:

autostrade Km. 0

strade extraurbane Km. 4

strade urbane / comunali Km. 7,00

strade vicinali Km. 0,60

itinerari ciclopeditoni Km. 0

strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC - adottato

SI

☒

NO

☐

Piano regolatore – PRGC - approvato

SI

☒

NO

☐

Piano edilizia economica popolare - PEEP

SI

☐

NO

☒

Piano Insediamenti Produttivi - PIP

SI

☐

NO

☒

Altri strumenti urbanistici (da specificare) NO

c) Politica tributaria e tariffaria

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito, nel corso degli anni, profonde revisioni.

Nella legge di bilancio 2019 ([L. 30 dicembre 2018, n. 145](#) - G.U. 31 dicembre 2018, n. 302 - S.O. n. 62) non è previsto il blocco delle aliquote e tariffe dei tributi locali. Dopo tre anni di blocco delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, dal 2019 è cessata la sospensione degli effetti delle deliberazioni comunali in aumento, disposta in origine dall'articolo 1, comma 26, della legge 208/2015 e prorogata fino al 2018.

Atteso che, nella determinazione delle aliquote IMU, a legislazione vigente, si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non avrebbe potuto superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 28 dicembre 2018 sono state confermate le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale e della Tassa Servizi Indivisibili per il 2019.

Per il triennio 2020-2022, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con l'evoluzione della normativa nazionale, l'intenzione è quella di mantenere le aliquote presenti.

Tariffe Servizi Pubblici
Servizi a domanda
individuale

L'art. 243 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che, solo per gli Enti strutturalmente deficitari, i costi dei servizi a domanda individuale devono essere coperti in misura non inferiore al 36%.

Relativamente questo Ente (per il quale, dai parametri rilevati dall'ultimo consuntivo

approvato, risulta che non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria), sussiste tuttavia la necessità di provvedere alla definizione delle tariffe dei servizi a domanda individuale.

Per questo Ente (per il quale, dai parametri rilevati dall'ultimo consuntivo approvato, risulta che non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria), sussiste tuttavia la necessità di provvedere alla definizione delle tariffe dei servizi a domanda individuale.

Nell'ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale elencati nel D.M. 31.12.1983, il Comune di Strambinello gestisce direttamente il campo sportivo polifunzionale – tennis e calcetto – e la struttura polifunzionale.

Per tale servizio le tariffe attualmente vigenti sono state approvate con la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 in data 15 novembre 2018.

Non dovrebbero rendersi necessari adeguamenti tariffari.

TASSA SUI RIFIUTI – TARI

La TARI è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

L'art. 1, comma 654, della L. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

Il Comune di Strambinello non applica la TARI puntuale e quindi non gestisce il tributo attraverso la Società Canavesana Servizi; la tassa viene gestita dagli uffici comunali.

La determinazione del riparto dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche e la conseguente approvazione delle tariffe con efficacia dal 1° gennaio 2019, avverranno a seguito dell'approvazione del piano finanziario, redatto a seguito dei dati forniti dalla Società Canavesana Servizi S.p.A..

L'approvazione delle tariffe dovrà garantire la copertura del 100% dei costi riportati nel Piano Finanziario Tari per il 2020.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
--

Le risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio, saranno reperite dalle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione, tenendo conto dell'andamento di tali entrate degli ultimi esercizi ed in coerenza con il piano di sviluppo del piano regolatore.

A tali risorse va aggiunto l'utilizzo di Avanzo di Amministrazione. La legge di bilancio 2019 ha modificato la regola sul pareggio di bilancio degli Enti territoriali rendendo possibile da quest'anno un ampio utilizzo degli avanzi di amministrazione e delle risorse derivanti da ricorso a indebitamento.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

Le novità della legge di bilancio, anticipate ad ottobre 2018 con una circolare (n. 25 del 3 ottobre 2018) della Ragioneria generale dello Stato (RGS) danno seguito ad alcune pronunce della Corte Costituzionale (tra cui le sentenze 247/2017 e 101/2018) e prevedono che gli Enti territoriali abbiano come unico riferimento l'equilibrio di bilancio disciplinato dal D.Lgs. 118/2011. Questa regola prevede il bilanciamento contabile tra tutte le entrate – comprese quelle derivanti dall'accensione di debiti e l'avanzo di amministrazione (con alcune limitazioni in presenza di un saldo negativo nei bilanci degli enti) – e tutte le uscite, nonché l'equilibrio della parte corrente del bilancio. La nuova regola si applica a decorrere dal 2019 a tutti gli Enti territoriali salvo le Regioni a statuto ordinario (RSO), per le quali essa si applica dal 2021.

L'Ente, ove possibile, si attiverà con la richiesta di contributi straordinari per il finanziamento di opere pubbliche.

Non è previsto il ricorso all'indebitamento.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

L'Ente non ha fatto ricorso all'utilizzo di anticipazione di cassa nel triennio precedente.

Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL – percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

	2017	2018	2019	2020	2021
Interessi passivi	758,06	631,55	499,58	379,17	306,05
entrate correnti	235.041,66	214.572,00	159.815,58	161.000,00	166.100,00
% su entrate correnti	0,32%	0,29%	0,31%	0,24%	0,18%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

Anno	2017	2018	2019	2020	2021
Residuo debito (+)	17.771,00	14.821,76	11.746,01	8.538,29	6.983,90
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	2.949,24	3.075,75	3.207,72	1.554,39	1.627,51
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Altre variazioni +/- (da specificare)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale fine anno	14.821,76	11.746,01	8.538,29	6.983,90	5.356,39
Nr. Abitanti al 31/12	270	270	270	270	270
Debito medio per abitante	5489,54%	4350,37%	3162,33%	2586,63%	1983,85%

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2017	2018	2019	2020	2021
Oneri finanziari	758,06	631,55	499,58	379,17	306,05
Quota capitale	2.949,24	3.075,75	3.207,72	1.554,39	1.627,51
Totale fine anno	3.707,30	3.707,30	3.707,30	1.933,56	1.933,56

SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Per gli anni 2020-2022 si prevede una spesa corrente per le funzioni fondamentali sostanzialmente in linea con quella degli anni precedenti, avendo già operato fin qui in termini di contenimento delle spese correnti.

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali, regionali o altri, ad esempio il Fondo di Solidarietà Comunale. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni. Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui si poggia la successiva distribuzione delle risorse. Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso di denaro solo in presenza della contropartita finanziaria. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, la decisione di impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da valutazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.

Proseguiranno, ove possibile, le azioni di riduzione della spesa corrente intraprese sino ad ora seppur con margini molto ridotti per non impattare sulla qualità dei servizi erogati; si consideri che l'art. 1, comma 37, lettera a), della legge di Bilancio 2018 ha modificato ed integrato la legge di Stabilità 2016 al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018. Resta sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 2016 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il

programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

In particolare, il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

Nel biennio 2020-2021 non sono previsti gli appalti di servizi/forniture, con importo tale da rendere necessaria l'approvazione del piano e la compilazione delle schede secondo il modello previsto dal DM MIT n. 14 del 16.01.2018:

**Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2
comma 594 Legge 244/2007)**

La legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) prevedeva alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni. In particolare, l'art. 2, comma 594, prevede che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

Il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

Il comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale implicino la dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

Il comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con cadenza annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.

Il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del D.Lgs 165/2001 (attraverso l'Ufficio relazioni con il pubblico) e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale – D.Lgs 82/2005 – (sui siti web istituzionali delle P.A.);

Si riporta di seguito il piano di razionalizzazione per il triennio 2019/2021.

COMUNE DI STRAMBINELLO
(Città metropolitana di Torino)

**PIANO TRIENNALE 2020/2022 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI
STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE E DEI BENI IMMOBILI AD USO
ABITATIVO E DI SERVIZIO**

ART. 2, COMMI 594 E SEGG. LEGGE 244/2007 (Legge Finanziaria 2008).

In un apparato amministrativo ispirato a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in linea con l'innovativa normativa statale, si impone a tutte le pubbliche amministrazioni un parsimonioso utilizzo delle risorse finanziarie destinate ai bisogni interni degli uffici, a discapito degli investimenti e degli interventi volti a soddisfare, nel modo più puntuale, le necessità degli utenti. Per questo motivo il contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento delle strutture è divenuto un obiettivo fondamentale a cui tende, da anni, il legislatore, prevedendo limiti alle spese di personale, la razionalizzazione delle strutture burocratiche, la riduzione delle spese per incarichi di consulenza, per le autovetture di servizio, di rappresentanza, di gestione degli immobili, ecc.

In questo contesto i commi da 594 a 599 dell'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispongono che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui anche gli enti locali, adottino piani triennali volti a razionalizzare l'utilizzo e a ridurre le spese connesse all'utilizzo di:

- dotazioni strumentali, anche informatiche (telefoni, computer, stampanti, fax, fotocopiatrici);
- autovetture di servizio;
- beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Per quanto riguarda, in particolare, le dotazioni strumentali, il comma 595 prevede che il piano contenga misure dirette a circoscrivere l'assegnazione degli apparecchi cellulari ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso. A tal fine devono essere individuate, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

Il Contesto di Riferimento

Il Comune di Strambinello ha un territorio di circa 2,5 chilometri quadrati situato in zona collinare con n. 271 abitanti alla data del 31.12.2018.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

Il Comune ha attualmente in servizio un unico dipendente a tempo indeterminato e pieno (n. 1 istruttore direttivo che per il periodo da giugno a dicembre 2019 è in convenzione con il Comune di Parella al 50%) e si avvale incarichi ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. n.311/2004, per lo svolgimento dell'attività al di fuori del normale orario lavorativo come segue: n. 1 unità di supporto all'unica dipendente di ruolo, con un impiego medio pari a 6 ore settimanali e n. 1 unità per la gestione del servizio di edilizia pubblica e privata, con un impiego medio pari a 4 ore settimanali.

DOTAZIONI STRUMENTALI

Al fine del contenimento delle spese di funzionamento delle strutture comunali, con esplicito riferimento all'art. 2, commi 594, 595, 596, 597, 598 della L. 244/2007, si è predisposto un piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e di apparati elettronici ed informatici per il triennio 2020/2022. Le dotazioni strumentali anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro degli uffici sono di seguito riportate:

Dotazioni strumentali	Situazione al 31/12/2018	Previsione 2020/2022
Personal computer	5 (1 del Ministero dell'Interno – postazione CIE fornito nel 2018)	5 1 (postazione CIE)
Macchina da scrivere elettronica	0	0
Stampanti	2 (1 del Ministero dell'Interno per postazione CIE)	2 1 (per postazione CIE)
Fotocopiatrici/stampanti/scanner	1	1
Fax	1	1
Telefoni Comune - fissi	5 apparecchi	5 apparecchi
Telefoni Comune - mobili	2 cellulari	2 cellulari
Telefoni cordless	2	2
Server	1	1

La dotazione standard del posto di lavoro, inteso come postazione individuale, è così composta:

- un personal computer con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell'automazione d'ufficio;
- un telefono;
- una stampante e/o un collegamento alla stampante/fotocopiatrice di rete a servizio di tutte le aree di lavoro;
- un fax in dotazione a tutte le aree di lavoro.

È attiva un'assistenza tecnica esterna che cura la gestione dei software di base, non essendoci all'interno dell'ente una figura con competenze tali da ricoprire tale ruolo, inoltre è attiva un'assistenza tecnica per la gestione dei software applicativi utilizzati presso i vari uffici.

La spesa per l'assistenza tecnica ai software viene versata all'Unione che gestisce per tutti i Comuni aderenti un Progetto informatico che prevede l'implementazione degli applicativi in uso e l'ottimizzazione della gestione fra l'Unione stessa e i Comuni.

Non è attiva l'assistenza tecnica hardware e viene affidato il servizio di volta in volta, secondo necessità.

CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE

Le dotazioni informatiche assegnate ai posti di lavoro dei servizi amministrativi verranno gestite secondo i seguenti criteri:

- le sostituzioni dei pc potranno avvenire nel caso di guasto qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole anche tenendo conto dell'obsolescenza dell'apparecchio che causa un rapido deprezzamento dei dispositivi elettronici ed informatici. Tale valutazione è effettuata dai tecnici del servizio;
- nel caso in cui un pc non avesse più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo verrà comunque utilizzato in ambiti dove sono richieste performances inferiori;
- l'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse stazioni di lavoro verrà effettuata secondo i principi dell'efficacia operativa e dell'economicità.
- L'acquisto di software è mirato alle esigenze dei singoli uffici.
- La sicurezza antivirus è affidata ad un software che opera a livello di singolo p.c. /server, permettendo così una gestione più razionale degli interventi qualora fossero necessari, ed un monitoraggio efficace della situazione.
- Analogamente alla situazione antivirus, anche la distribuzione degli aggiornamenti del sistema operativo di tutte le postazioni è centralizzata, evitando così di dover accertarsi recandosi fisicamente sulla postazione, della situazione di una particolare macchina.
- Il server installato è dotato di backup al fine di ottimizzare i processi di acquisizione dei dati elaborati.

- Attraverso l'utilizzo del protocollo informatico e dell'invio di comunicazioni, atti e documenti amministrativi mediante posta elettronica si prosegue nel limitare la stampa cartacea di documenti, ad eccezione delle copie necessarie per la corretta gestione dei servizi;
- L'Ente dall'anno 2018 ha attivato una postazione di lavoro, fornita dal Ministero dell'Interno che verrà utilizzata esclusivamente per l'emissione della Carta d'identità elettronica;

PROGETTO INFORMATICO UNIONE DI COMUNI TERRE DEL CHIUSELLA

La Giunta dell'Unione, con deliberazione n. 16 dell'11 novembre 2015, nell'intento di sviluppare ulteriormente l'esercizio delle funzioni associate, ha approvato un progetto informatico che prevede l'uniformazione degli applicativi in uso presso tutti gli enti coinvolti, la gestione degli applicativi dell'Unione con server cloud a noleggio, l'acquisto del software per la trasmissione del registro giornaliero di protocollo al sistema di conservazione e affidamento del servizio di conservazione sostitutiva per la durata di anni 1;

Successivamente, con deliberazione n. 15 del 08.09.2016 a oggetto "Progetto informatico Unione di Comuni Terre del Chiusella e Comuni di Colletterto Giacosa, Parella, Quagliuzzo e Strambinello – Aggiornamento", la Giunta Unione ha poi fornito indirizzo per sviluppare una fase successiva del percorso di informatizzazione dell'Unione, finalizzata:

- all'adeguamento dei propri sistemi di gestione informatica dei documenti alle regole tecniche e alle scadenze predisposte da AgID riguardanti il protocollo informatico (DPCM 3/11/2013), i sistemi di conservazione (DPCM 3/11/2013), e il documento informatico stesso (DPCM 13/11/2014);
- alla costruzione di una pubblica amministrazione digitale al servizio di cittadini e improntata agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni;

Sempre nell'ambito del Progetto, in attesa di poter usufruire delle risorse software e hardware attraverso il sistema di *cloud computing*, la Giunta Unione ha valutato che il crescente numero di disposizioni che impongono l'adeguamento dei sistemi informatici per tutti i servizi degli Enti pubblici, comporta un espandersi dei costi relativi ai canoni di assistenza, sempre più difficilmente sostenibili da parte degli Enti e non in linea con il contenimento dei costi informatici che richiede la normativa. Inoltre quando si esplicherà la razionalizzazione del Piano triennale dell'informatica e il piano cloud nazionale, si renderà necessario adeguare eventualmente i sistemi informatici e tutti gli incarichi ivi collegati, se risulteranno illegittimi e/o non necessari e/o in contrasto con i vincoli di finanza pubblica. La Giunta quindi, per il contenimento dei costi di gestione e acquisto dei software, ha accettato la proposta dell'attuale ditta che gestisce gli applicativi in uso relativa a una soluzione di canone fisso omnicomprendente, che include l'estensione di assistenza anche per ulteriori programmi applicativi che vengano aggiunti ai pacchetti a quelli in dotazione, in costanza di rapporto contrattuale.

CRITERI DI GESTIONE DEI TELEFONI

Le dotazioni telefoniche riguardano per la telefonia fissa la Sede Comunale che dispone di n. 5 telefoni fissi di cui n. 4 in dotazione agli uffici e n. 1 in dotazione all'ambulatorio medico. Per

utilizzo sporadico che garantisca il collegamento all'immobile polifunzionale, in occasione di costituzione seggio elettorale ad esempio, vengono utilizzati di n. 2 apparecchi cordless in dotazione. I numeri telefonici attivi sono n. 2 per la linea telefonica/internet e per il fax.

È previsto pertanto un apparecchio telefonico per ogni posto di lavoro con linee e numeri condivisi su più postazioni di lavoro; una linea è adibita a fax.

Gli apparecchi sono di proprietà del Comune. La sostituzione viene effettuata esclusivamente in caso di guasto irreparabile e le eventuali riparazioni sono affidate a ditta esterna.

Sono in dotazione numero due telefoni mobili che sono conservati in ufficio, per eventuali esigenze di servizio.

Per il collegamento internet è garantito da apparato di antenna e, in alternativa, da connessione ADSL, al fine di garantire la continuità della connettività.

CRITERI DI GESTIONE DEL TELEFAX

Sussiste un solo apparecchio telefax a servizio dell'intero Ente al fine della razionalizzazione dei costi.

CRITERI DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE DI FOTORIPRODUZIONE

È in dotazione la centralizzazione della stampa della documentazione amministrativa con l'installazione di n. 1 fotocopiatrice/stampante di proprietà, a servizio di tutte le aree di lavoro.

La condivisione in rete del fotocopiatore/stampante permette uno sfruttamento più efficace della risorsa, con risparmi ottenuti sul costo per singola pagina e con diminuzione di acquisto di cartucce diverse per stampanti a getto d'inchiostro.

CRITERI DI GESTIONE DELLE AUTOVETTURE

L'Ente non ha in dotazione automezzi di proprietà. Per il servizio di protezione civile utilizza un mezzo che viene gestito dal servizio associato a mezzo Unione.

GESTIONE DEI BENI IMMOBILI

Il Comune è proprietario dei seguenti Immobili ad uso di servizio:

- Edificio adibito a Sede Comunale – ubicato in Strambinello, Vicolo Scala n. 2.
- Edificio polifunzionale adibito a fini istituzionali (seggio, riunioni etc.) e viene dato in uso ai richiedenti per finalità a fini culturali, sociali e di tempo libero – in Piazza IV Reggimento Alpini;
- Edificio Cappella denominata S. Rocco, che viene dato in locazione per attività di ristorazione – ubicato in Via Cavour;
- Impianti sportivi – campo tennis/calciotto, ubicati in Via Cavour;

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

- Costruenda struttura in località Ponte Preti – opera compensativa per realizzazione centralina idroelettrica;
- Magazzino posto alla fine di Via Cavour – Piazza Torre Medioevale;

Pertanto la suddetta tipologia di beni non rientra nelle misure di razionalizzazione e riduzione di spesa.

d) Organizzazione dell'Ente e del suo personale

Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D3			
Cat.D1	1	1	
Cat.C			
Cat.B3			
Cat.B1	1 (part-time 33%)	1 (part-time 33%)	
Cat.A			
TOTALE	2	2	

Numero dipendenti in servizio al 31/12

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D3			
Cat.D1	1	1	
Cat.C			
Cat.B3			
Cat.B1	-	-	
Cat.A			
TOTALE	1	1	

Sono previste n. 1 posizioni organizzative:

Area Amministrativa Finanziaria Tributi Demografica Commercio – attribuita al dipendente in servizio categoria D;

Area Tecnica – attribuita ad amministratore (Sindaco). Il vigente Regolamento comunale degli uffici e dei servizi prevede che l'incarico di Responsabile di Servizio possa essere affidato anche ai componenti dell'organo esecutivo ai sensi del comma 23 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dal comma 4 dell'art. 29 della legge 29 dicembre 2001 n. 488.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Il personale costituisce la principale risorsa di un Ente sia per quanto riguarda lo svolgimento delle attività routinarie, sia per la realizzazione di qualunque strategia.

Si richiama la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 75 del 2017 e, in particolare, i seguenti comma dell'art. 6:

"2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

A tal fine si consideri per gli enti locali la seguente disciplina:

- L'art. 89 comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 2000 il quale stabilisce che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti;
- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ai sensi del quale gli organi di vertice delle amministrazioni

locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

Si consideri inoltre che:

- ai sensi dell'art. 6 comma 6. del D.Lgs n. 165 del 2001, *Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale;*
- Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che *"In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo".*

Le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche sono state definite con Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione (unitamente a quello dell'economia e delle finanze e al quello della salute) in data 8 maggio 2018 ed è alla data odierna in attesa di registrazione presso i competenti organi di controllo.

Va precisato che tali Linee guida non hanno carattere immediatamente vincolante per gli enti locali, ma rappresentano comunque una metodologia operativa di orientamento entro la quale operare seppur con l'autonomia organizzativa riconosciuta a tali enti.

La nuova disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 75 del 2017 supera il concetto tradizionale di dotazione organica ed esprime in sua vece un valore finanziario inteso come dotazione di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno. Come precisato nelle Linee guida, per le Regioni e gli Enti Territoriali, sottoposti a tetti di spesa di personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente.

Per tracciare un quadro complessivo del sistema di regole e vincoli riguardanti le spese di personale è necessario fare riferimento all'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006 (legge Finanziaria per il 2007), come riscritto dall'art. 14 comma 7 del D.L.78/2010 (convertito in legge 122/2010) e dall'art.16 del D.L. 113/2016, che individua le azioni affinché sia possibile garantire il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, azioni che possono essere modulate dagli enti territoriali "nell'ambito della propria autonomia" e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- razionalizzazione e snellimento delle strutture, anche attraverso l'accorpamento di uffici;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

L'articolo 1 comma 562 della legge 296/2006 (legge Finanziaria per il 2007), in particolare, dispone per i Comuni come Strambinello, con popolazione fino a 1.000 abitanti *"per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558"*;

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

Per il Comune di Strambinello tale valore è sempre stato rispettato.

Nell'ambito di tale indicatore di spesa massima potenziale:

- è possibile coprire i posti vacanti nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- è necessario indicare nel PTFP le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

La dotazione organica del Comune di Strambinello, alla data odierna, espressa in termini numerici e tradizionali, è la seguente:

Dotazione organica dell'Ente:

CATEGORIA	PREVISTI	IN SERVIZIO	VACANTI
D	1	1	0
C	-	-	-
B	1	-	1 (*)
TOTALE	2	1	-

(*) assunzioni entro i tetti e le limitazioni poste dalle norme vigenti;

N. posti	Categoria	Figura professionale	Area di appartenenza	Servizio di appartenenza
1	B3	Collaboratore professionale	Amministrativa	Amministrativo
1	D1	Istruttore direttivo	- amministrativa - demografica - statistica - commercio - vigilanza - finanziaria - tributi	Amministrativo economico-finanziario

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 15 del 14.05.2018 ha approvato i criteri generali per l'approvazione del nuovo Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Evidenziata la spesa per il personale in servizio, occorre quindi verificare la possibilità di coprire i posti vacanti nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Poiché la dotazione organica è ormai espressa in termini finanziari, si precisa che per posti vacanti si intendono qui quelli resi disponibili per cessazioni di personale intervenute o comunque stimate in base ad analisi predittive.

Per le Amministrazioni Locali le possibilità assunzionali a tempo indeterminato sono limitate puntualmente dalla legge.

A tal fine si rappresenta che l'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014 convertito in legge 114/2014 disponeva che, per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interna (oggi vincoli di finanza pubblica) facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.

E' poi intervenuto l'art. 1 comma 228 della L. n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), come successivamente modificato, disponendo che “Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente [...]; qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018”;

Al 31 dicembre di quest'anno, quindi, la parentesi si chiuderà e tornerà in vigore l'art. 3 del d.l. 90/2014 e quindi dal 2019 la percentuale della capacità assunzionale è fissata per tutti gli enti locali sopra i 1.000 abitanti e per tutte le tipologie di personale da assumere è pari al 100% della spesa dei cessati nell'anno precedente.

Inoltre l'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014 convertito in legge 114/2014 che così dispone: “A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”;

Nel 2017 è avvenuta n. 1 cessazione per dimissioni volontarie della dipendente a tempo indeterminato – part time 33%.

Non sono al momento previste cessazioni.

La dotazione finanziaria dell'Ente è rappresentata dal personale in servizio come sopra meglio indicato incrementata dalla suddetta capacità assunzionale.

Si prende atto dei seguenti consolidati orientamenti giurisprudenziali:

- la mobilità volontaria è da considerare neutra se operata tra enti soggetti entrambi a vincoli sulle assunzioni e, pertanto, in uscita non deve essere conteggiata tra le cessazioni così come in entrata non deve essere considerata tra le assunzioni;

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

- la spesa di ogni singola cessazione dell'anno precedente deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio;
- la spesa di ogni assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di assunzione prevista nello strumento di programmazione.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 02.07.2019 sono state determinate le risorse per il finanziamento dell'area di posizione, previa verifica del limite di cui all'art. 23, D.lgs. n. 75/2017 ed è stata approvata la graduazione e la quantificazione delle posizioni organizzative, in applicazione del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018;

Con deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 02.07.2019 si è proceduto a una nuova individuazione e ridefinizione del tetto di spesa per il lavoro flessibile e all'aggiornamento del fabbisogno di personale per gli anni 2019-2021, per l'annualità 2019.

Sulla base delle risorse finanziarie a disposizione si esprime la seguente programmazione del fabbisogno di personale:

ANNO 2020 - nessuna;

ANNO 2021 - nessuna;

ANNO 2022 – nessuna.

In relazione alle esigenze funzionali di questo ente, per il triennio 2020/2022, non risultano eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165 del 2001;

Si conferma il tetto di spesa individuato, a partire dall'anno 2019, con deliberazione Giunta comunale n. 26 del 02.07.2019, per assunzioni con contratto di lavoro flessibile per una spesa strettamente necessaria a far fronte a servizi essenziali, quali sia il Servizio protocollo sia quello di Segreteria (pubblicazione deliberazioni, pubblicazione determinazioni, gestione sito istituzionale), per alleggerire il carico di lavoro dell'unica dipendente, full time, dell'Ente già responsabile:

dell'Ufficio Finanziario, che consta della programmazione del bilancio e delle sue eventuali variazioni, della redazione del rendiconto e dell'assestamento nella fase di equilibrio, oltre che di tutti gli adempimenti ordinari tra mandati, reversali e relazioni di legge a tutti i vari Organi, quali Corte dei Conti e Ministero dell'Economia e delle Finanze;

dell'Ufficio Tributi;

dello Stato Civile;

dell'Anagrafe;

dell'Ufficio Elettorale e dell'Ufficio Leva;

Si conferma il tetto di spesa per assunzioni con contratto di lavoro flessibile in euro 13.863,24 come ridefinito con deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 02.07.2019.

Vengono autorizzati gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 e art. 14 CCNL del 22.01.2004, con particolare riferimento ai supporti necessari per il 2018 nelle aree tecnica e amministrativa e, sempre nei limiti del rispetto di spesa del personale, assegnazioni temporanee o altre forme di comando/distacco di personale di altri enti o con altre forme di assunzione;

Per il triennio 2020/2022 la dotazione organica di questo Ente viene confermata.

Le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del piano triennale 2020/2022 sono le stesse di quelle attualmente in essere, essendo programmata unicamente la sostituzione di profili professionali ad oggi coperti e che gli incarichi conferiti a dipendenti di altre amministrazioni sono autorizzati nei limiti della spesa del personale consentita dalla normativa in vigore;

Resta ferma la possibilità di modificare ed integrare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento all'eventuale incremento delle possibilità di spesa con le quote delle economie originate dalle cessazioni di personale;

Viene confermata la possibilità di attivare i contratti a termine che dovessero rendersi necessari secondo le indicazioni che verranno stabilite all'occorrenza e nei limiti consentiti dalle norme tempo per tempo vigenti, da attivare, in attuazione del disposto dell'art.4, c.1 lett. b) del D.L. 101/2013 convertito in L. 125/2013, esclusivamente per rispondere alle esigenze di carattere temporaneo (quali ad esempio sostituzione di maternità, lunga malattia) o eccezionali (quali a esempio situazioni di emergenza, pericolo, incolumità) e comunque nei limiti della capacità finanziaria dell'Ente e della normativa di tempo in tempo vigente;

e) Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento

L'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 2016 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

In particolare, il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Nel triennio 2020/2022 non sono previsti i lavori superiori a 100.000 euro per cui occorra approvare il Piano Triennale dei lavori pubblici-

Piano delle Alienazione e Valorizzazioni Immobiliari

L'art. 58, comma 1, del D.L. 25.08.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2008, n. 133, stabilisce che " *Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, nonché di società o enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Agenzia del Demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio*".

Sulla base delle informazioni in possesso degli uffici si dà atto che l'elenco degli immobili ricadenti nel territorio del Comune di Strambinello non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, risulta essere negativo;

La Corte Costituzionale, con sentenza n.340 del 30.12.2009, ha dichiarato incostituzionale il secondo periodo del comma 2 del citato articolo 58 del D.L. 112/2008, esclusa la proposizione iniziale in base alla quale "l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica";

Si dà atto che:

- l'inclusione di un immobile nel piano in oggetto ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;
- contro l'iscrizione del bene nel piano in oggetto è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge;

Valutata, relativamente agli immobili sopra descritti, la sussistenza del requisito della non strumentalità degli stessi all'esercizio delle funzioni istituzionali di questo Comune si ritiene di approvare il Piano delle Alienazioni e Valorizzazione includendovi entrambi gli edifici. I relativi stanziamenti saranno previsti a bilancio in caso di concretizzazione delle possibilità di valorizzazione. Il piano in oggetto costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 58, comma 1, ultimo periodo, del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008.

f) Rispetto delle regole di finanza pubblica

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 267/2000 garantire, sia in sede previsionale che negli atti di

variazione di bilancio, nonché durante tutta la gestione, il mantenimento degli stessi, sia in termini di competenza che di cassa.

Verranno effettuate verifiche sull'andamento delle entrate e delle spese previste nel bilancio, al fine di valutare che sia l'andamento delle entrate e delle spese di parte corrente, sia di parte capitale, sia la gestione dei residui risultino allineati con gli stanziamenti in previsione e che, pertanto, la gestione non presenti né faccia prevedere situazioni di squilibrio.

Per mantenere gli equilibri della situazione corrente dovrà essere applicata una quota degli oneri di urbanizzazione.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'articolo 1, commi 819, 820 e 824, della richiamata legge n. 145 del 2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha previsto che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

Tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Di seguito le principali innovazioni introdotte, a decorrere dal 2019, per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019):

- il ricorso all'equilibrio di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: i richiamati enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, previsto dall'allegato 10 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 (comma 821);
- il superamento delle norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);
- la cessazione degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);
- la cessazione della disciplina in materia di intese regionali e patti di solidarietà e dei loro effetti, anche pregressi, nonché dell'applicazione dei commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sulla chiusura delle contabilità speciali (comma 823). A decorrere dall'anno 2019, infatti, cessano di avere applicazione una serie di disposizioni in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del debito attraverso il ricorso agli spazi finanziari assegnati agli enti territoriali.